



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>490</b>
<b>DATA</b>	<b>19/11/2024</b>

**OGGETTO:**

AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE IN ESECUZIONE DELLA DGC N.112/2024 PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR TOSCANA PROT 28.923 /2024 – CIG: B440697B06

## IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Visto il ricorso promosso dinanzi al Tar Toscana di cui al ns. prot. n. 28.923/2024, per l'annullamento dell'atto di respingimento della domanda del servizio di sorveglianza pre e post scuola prot. n. 23.237 del 29/08/2024;

Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 29/10/2024, immediatamente eseguibile, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi contro il ricorso presentato presso il Tar Toscana del soggetto ricorrente e ha dato indicazione agli Uffici competenti di affidare l'incarico legale necessario a dare seguito al suddetto indirizzo;

Vista la recente Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018) definitiva sia per la chiarezza dei contenuti, sia perché le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno una portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni, laddove è specificato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza“. All'intuitus personae la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato. E alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico;

Vista la sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il Lazio, 8 giugno 2021, n. 509 che tra l'altro sancisce la legittimità degli affidamenti di incarichi legali effettuati, sotto il triplice profilo della non necessità di una procedura concorrenziale per affidarli, del rispetto, comunque,

nell'affidamento dei criteri di trasparenza ed economicità e dell'inesistenza di personale interno all'ente idoneo a svolgere gli stessi;

Dato atto che questo Ente non dispone di avvocatura civica interna né di adeguate figure professionali idonee ad assicurare la difesa delle posizioni giuridiche dello stesso e pertanto si rende necessario affidare l'incarico ad un professionista esterno;

Evidenziato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 56 lett. h 1.2 del d.Lgs. 36/2023, gli incarichi ai sensi della L. n. 31/1982 conferiti per procedimenti giudiziari dinnanzi a organi giurisdizionali sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici;
- per la procedura in parola è stato acquisito il seguente CIG B440697B06, ai soli fini di tracciabilità, ai sensi della determinazione ANAC n. 4/2011;

Visto il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti - sezione regionale di Controllo per la Campania - che ha statuito che, nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi legali, pur in presenza di difficoltà nell'individuazione della somma esatta relativa alle parcelle del professionista, l'Ente è tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione, tra cui quello del prudente apprezzamento, delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei bilanci pubblici, pertanto, prima dall'assunzione dell'impegno di spesa va acquisita dal legale un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria;

Considerato che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Veneto, con la deliberazione n. 375/PAR/2016 ha evidenziato come la richiesta di esplicitazione dei valori economici da parte dei professionisti incaricati di difendere l'ente sia adempimento ineludibile e che la necessità di un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, oltre a essere oggetto di specifica previsione da parte della normativa che ha abrogato le tariffe professionali (l'articolo 9 del DL 1/2012 convertito dalla legge 27/2012) e che attualmente disciplina i compensi degli avvocati, viene espressamente contemplata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011);

Dato atto che in applicazione della nuova contabilità armonizzata il legale incaricato è tenuto ogni anno a confermare o meno il preventivo di spesa sulla scorta del quale è stato preso l'impegno originario al fine di consentire l'eventuale reimputazione in esercizio successivo o a quello nel quale l'obbligazione viene a scadenza e a comunicare la sussistenza di passività potenziali per l'ente in ragione dell'andamento del contenzioso;

Visto il progetto di notula inviato dall'Avv. Luigi Bimbi (prot. 29275 del 30/10/2024), di ammontare pari a complessivi € 5.000,00 per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale della controversia, oltre accessori, spese, IVA, ritenuta d'acconto e cassa previdenziale, per una spesa complessiva di € **6.344,00** IVA compresa, come da allegato A;

Verificata la congruità dell'offerta economica in relazione alla fornitura offerta;

Rilevato che il preventivo dell'incarico professionale trova sufficiente disponibilità nell'apposito capitolo di Bilancio;

Vista la regolarità contributiva della ditta, risultante dall'interrogazione on-line degli archivi degli enti previdenziali, con prot. INAIL\_42760838 con scadenza al 29/01/2024, agli atti d'ufficio e allegato al presente atto quale parte non integrante

Considerato che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 3ZZMDL;

Dato atto che ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 occorre effettuare la pubblicazione dei dati relativi a questo atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente;

Visto il testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Richiamati:**

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30/11/2023 e le successive note di aggiornamento approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2023 e n. 20 del 23/04/2024;
- la deliberazione di G.C. n. 1 del 17/01/2024 che approva il P.E.G. per il triennio 2024/2026;
- il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2024, 2025 e 2026 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29/12/2023 e successive variazioni;
- il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2024 e successive variazioni;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. degli Enti Locali e del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di affidare all'Avv. Luigi Bimbi, con studio in Pisa (PI), via Palestro n. 25 (CF: BMBLGU52C18G702W) l'incarico per la costituzione nel ricorso promosso al TAR, per l'annullamento del provvedimento di respingimento della domanda di iscrizione al servizio comunale di sorveglianza pre e post scuola del Comune di Ponsacco, per un importo complessivo di € 5.000,00 per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale della controversia, oltre accessori, spese, IVA, ritenuta d'acconto e cassa previdenziale, per una spesa complessiva di € 6.344,00 IVA compresa;

2. Di imputare l'importo di € 5.000,00 per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale della controversia, oltre accessori, spese, IVA, ritenuta d'acconto e cassa previdenziale, per un importo complessivo di € **6.344,00** IVA compresa, sul capitolo U 200/000 del Peg 2024 che presenta la necessaria disponibilità così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	2	1	3	200/000	€ <b>6.344,00</b>	2024

3. Di dare atto che la formalizzazione dell'incarico avverrà in base ad apposito disciplinare secondo gli schemi in uso presso gli uffici competenti degli enti;

4. Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2024;

5. Di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente ai sensi del D.lgs. 33/2013;

6. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL;

7. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 il responsabile del presente procedimento è la Dott. Davide Cerri, Responsabile del Settore 1;

8. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 c. 9 lt. e) della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento.

9. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento.

***Allegati parte integrante e sostanziale***

*Allegato A: progetto di notula*

*Allegato B: Durc*

Il Responsabile 1° Settore  
Davide Cerri / ArubaPEC S.p.A.

---

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 1° Settore  
Davide Cerri / ArubaPEC S.p.A.

## I M P E G N I   D I   S P E S A

<b>ESERCIZIO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
2024	SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	01021.03.0002 00000	1099	6.344,00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.*